

per volontà degli stessi consorziati, espressa nel regolamento. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

**Rubini.** Pregherei l'onorevole ministro e l'onorevole relatore di volere schiarire un dubbio che sorge alla lettura di quest'articolo. Esso dice che la responsabilità dei consorziati è limitata dal contributo. Ora, nel fatto succede che, quando si tratta di fare o di riparare un'opera di un consorzio, si stabilisce un preventivo di spesa, e su questo si fanno i riparti fra i diversi consorziati. La quota che tocca a ciascuno sarà il contributo a cui ciascun consorzio deve sottostare, onde l'opera si esegua. Ma nella massima parte dei casi succede che le spese superano i preventivi. In tale caso quale significato può avere il disposto di quest'articolo? Sarà tenuto il consorzio a pagare il di più della spesa, o non sarà tenuto?

**Presidente.** L'onorevole Cadolini ha facoltà di parlare.

**Cadolini.** A me pare che sia impropriamente usata la parola *responsabilità* in questo articolo 3. Credo che si dovrebbe dire: « L'*obbligo* dei consorziati è limitato a tale contributo; ma può essere maggiore per volontà degli stessi consorziati, espressa nel regolamento, » perchè i consorziati hanno ben altre responsabilità, oltre l'*obbligo* di pagare il contributo. Hanno delle responsabilità specialmente che riguardano i terzi, che riguardano i proprietari di terreni che devono essere attraversati dalle opere relative al canale di derivazione.

Dunque a me pare che non sia propria l'espressione, e che debba dirsi, non la « *responsabilità* » ma « l'*obbligo* dei consorziati è limitato » con quel che segue.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Lanzara, relatore.** Non v'ha nessuna oscurità, onorevole Rubini, in questo articolo terzo; anzi, esso a me pare chiarissimo. La responsabilità dei consorziati è limitata al contributo. Che cosa è il contributo? È l'aliquota che ciascun consorzio deve pagare per l'esercizio del consorzio.

Non si tratta qui della spesa che il consorzio ed i consorziati debbono fare per l'esecuzione delle opere per le derivazioni d'acqua, per le condutture e via discorrendo, no: queste sono tutte conseguenze che derivano dall'essenza della associazione dei consorziati. Se il contributo non corrisponde esattamente alla quantità degli oneri, sui quali deve fondarsi l'aliquota, allora necessariamente si farà ragione al supplemento; e questo

può e deve essere preveduto, perchè non solo la responsabilità dei consorziati è limitata all'aliquota prefissa nel regolamento, che è base della associazione medesima, ma è estesa, dovendosi anche prevedere il caso che l'aliquota non fosse sufficiente; e di qui nasce l'*obbligo* di elevarla.

Noi infatti vediamo spesso elevare l'aliquota, quando questa riesce insufficiente.

Per esempio nelle imposte l'aliquota è fissa e determinata, ma essa si aumenta con leggi posteriori, quando si osserva che la imposta è capace di aumento.

La riserva quindi è necessario che vi sia nel regolamento: se si volesse il contrario, non sarebbe più possibile l'esercizio del consorzio.

Inquanto alla osservazione dell'onorevole Cadolini, io credo che ci debba essere la responsabilità maggiore, per volontà degli stessi consorziati rispetto ai terzi.

È questo è confermato con le disposizioni dell'articolo 5, nel quale è detto che le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al Consorzio non hanno effetto verso i terzi se non sono espresse nel regolamento, e questo trascritto.

È utile che vi sia la disposizione che riguarda l'aumento del contributo.

**Presidente.** Non ci sono emendamenti a questo articolo 5?

**Cadolini.** Io aveva proposto di dire *obbligo* invece di *responsabilità*.

**Presidente.** Ah! è vero. Onorevole ministro?...

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io domanderei all'onorevole Cadolini quale è il significato, che egli annette alla parola *obbligo* da doversi sostituire nel suo concetto alla parola *responsabilità*.

Ho sentito da lui dire che sono ben altri gli obblighi dei consorziati; ora non credo che ciò sia esatto; gli obblighi dei consorziati altri non possono essere e non sono se non quelli scritti nello statuto e regolamento, che sono *convenzioni* nel caso di consorzio *volontario*, e sono *sentenze* dell'autorità giudiziaria nel caso di consorzio *obbligatorio*.

Ivi debbono essere scritti tutti gli obblighi, ed il primo di questi è la proporzione del contributo alle spese del consorzio.

Ora chiamarlo *obbligo*, o chiamarlo *responsabilità* mi pare che sia in sostanza la stessa cosa; e non saprei annettere un diverso significato alle due parole.

Ma per l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, mi pare più opportuna la parola *responsabilità*, appunto perchè è fondata su di un atto